Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che l'8 novembre 1975 hanno colpito i comuni di Nova Siri e Policoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Nova Siri e Policoro della provincia di Matera l'8 novembre 1975 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che l'8 novembre 1975 hanno colpito i comuni di Nova Siri e Policoro della provincia di Matera.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 289

(10047)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che il 30 e 31 dicembre 1974 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Scanzano Ionico, Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni della provincia di Matera nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 i seguenti comuni della provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Scanzano Ionico, Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 288

(10048)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 1976.

Dichiarazione di calamità naturale, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per la situazione insorta a seguito del ripetersi di movimenti sismici nel territorio delle province di Udine e Pordenone e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1976;

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Ritenuto che per effetto del ripetersi di movimenti sismici nelle province di Udine e Pordenone, già colpite dal sisma verificatosi il 6 maggio 1976, si è determinata una situazione che richiede, per la sua particolare gravità e complessità, la dichiarazione di calamità naturale;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle province indicate in epigrafe è dichiarata calamità naturale di particolare gravità.

L'on. Giuseppe Zamberletti, Sottosegretario di Stato per l'interno, è nominato commissario con i compiti previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 5 della legge sopra citata.

Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal dott. Domenico Spaziante, prefetto della provincia di Udine, dal dott. Mario Argentieri, prefetto della provincia di Pordenone, e dal gen. di div. Mario Rossi, comandante della divisione « Mantova », quali vicecommissari.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(10289)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui al tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 da contrarsi con gli istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso d'interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 147, con il quale è stato fissato nelle misure del 14,15% e del 14,50%, a seconda della provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di rideterminare, per l'anno corrente, il tasso massimo d'interesse delle predette operazioni di mutuo effettuate dagli istituti all'uopo autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo di riferimento delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è determinato, a termini dell'art. 14 della stessa legge, per l'anno 1976, nelle seguenti misure:

14,90% per i mutui effettuati con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario; sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare);

16% per i mutui effettuati con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

I suddetti tassi di interesse si applicheranno alle operazioni di credito effettuate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento del 14,15% vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976, si applica il tasso di riferimento del 13,10% all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 151

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Nomina del presidente e di un componente la commissione del dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.91112 del 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 37, con il quale fu costituita la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 18 giugno 1974-17 giugno 1977, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 132, con il quale il dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dott. Luciano Cremona è stato nominato, a decorrere dal 29 aprile 1976, direttore generale di azienda autonoma con le funzioni di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in sostituzione del dottor Mario Trivelloni, collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1976, con il quale al dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dott. Giuseppe Sibilia sono state attribuite, a decorrere dalla stessa data del 12 giugno 1976, le funzioni di vice direttore generale amministrativo;

Ritenuto che, in conseguenza dei sopra citati provvedimenti di nomina e di conferimento di funzioni occorre modificare la composizione della commissione del dopolavoro monopoli di Stato, nominandone presidente il direttore generale Cremona dott. Luciano, e chiamandone a far parte in qualità di membro il vice direttore generale amministrativo Sibilia dott. Giuseppe;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Cremona, nella sua qualità di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato presidente, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217, della commissione del dopolavoro.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sibilia, vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato componente della commissione del dopolavoro monopoli di Stato ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della citata legge n. 217.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 218

(10105)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1976.

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, ente morale, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Rovigo e di alcuni comuni in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972, con il quale il Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, ente morale con sede in Rovigo, è stato autorizzato a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dal Monte stesso;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni attribuitele dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, ente morale con sede in Rovigo, con il decreto di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Rovigo, nonchè a quello dei comuni di Anguillara Veneta, Barbona e Vescovana, tutti in provincia di Padova.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Monte di credito su pegno di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10018)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Viste le dimissioni del sig. Bruno Morelli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 10228 del 12 luglio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Vinicio Andraghetti in sostituzione del sig. Bruno Morelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vinicio Andraghetti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Bruno Morelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10056)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1976.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 agosto 1976, recante disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1976, recante disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione di vini ottenuti dalle uve da tavola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2078/76 della commissione del 23 agosto 1976, recante modalità di applicazione, relativamente alla campagna vitivinicola 1976-77, per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola prevista dall'art. 24-*ter* del regolamento (CEE) n. 816/70;

Attesa la necessità di modificare l'art. 1 del sopracitato decreto, al fine di dettare più complete disposizioni in materia di distillazione di vini provenienti dalla trasformazione di uve, che nella stessa unità amministrativa compaiono simultaneamente come uve da tavola ed uve da vino;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 agosto 1976 è così modificato:

« Ai sensi dell'art. 24-*ter*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del consiglio n. 816/70, i vini provenienti dalla trasformazione di uve appartenenti a varietà non classificate dal regolamento (CEE) n. 2005/70, e successive modificazioni, come uve da vino nelle rispettive provincie di produzione possono circolare nel territorio della Repubblica, a partire dal 1° settembre 1976, solo se destinati alla distillazione.

Ai termini del medesimo art. 24-*ter*, paragrafo 4, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 816/70 ed ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2078/76, eguale prescrizione va applicata nei confronti dei vini provenienti dalla trasformazione di uve appartenenti:

alla varietà "Moscato di Terracina" prodotta nella provincia di Latina in quantità eccedente quella normalmente impiegata nella vinificazione di q.li 40 per ettaro;

alla varietà "Prunesta" prodotta nelle provincie di Reggio Calabria e Catanzaro in quantità eccedente quella normalmente impiegata nella vinificazione di q.li 50 per ettaro;

alla varietà "Regina" e "Regina dei Vigneti" prodotte nella provincia di Chieti in quantità eccedenti quella normalmente impiegata nella vinificazione di q.li 100 per ettaro;

alla varietà "Schiava Grossa" prodotta nelle provincie di Trento e di Bolzano in quantità eccedente quella normalmente impiegata nella vinificazione di q.li 170 per ettaro;

alla varietà "Zibibbo" prodotta nella provincia di Trapani in quantità eccedente quella normalmente impiegata nella vinificazione di q.li 85 per ettaro.

I produttori che trasportano i vini, di cui ai precedenti commi, per avviarli alla distillazione devono munirsi di apposito contratto di distillazione per i quantitativi di prodotto trasportato.

La circolazione del vino proveniente dalle uve appartenenti alle varietà sopra elencate, raccolte nelle rispettive provincie in quantità uguale od inferiore ai limiti di produzione normale innanzi indicati, è ammessa solo se il trasporto è accompagnato oltre che dal prescritto documento di accompagnamento, anche da una copia della denuncia di produzione, che pertanto deve essere presentata subito dopo la vinificazione.

L'obbligo di cui sopra non sussiste quando la circolazione avviene dal grossista al dettagliante o dal produttore al consumatore ed il vino circola in confezioni di capacità non superiore a litri 60.

Nei suddetti casi è sufficiente, ai sensi delle norme vigenti in materia, la bolletta di accompagnamento, purché i suspecificati grossisti e produttori siano in grado di esibire, a richiesta, copia delle denuncie di produzione, a cui il prodotto appartiene ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

(10189)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, per le esattorie consorziali di Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Viste le istanze con le quali la Cassa di risparmio della Marca Trivigiana ha chiesto, per le esattorie consorziali di Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto Istituto e per le menzionate esattorie, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato articolo 29;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contri-

buenti e preso atto, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, dell'impegno preso dall'Istituto istante a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, quale titolare delle esattorie consorziali di Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto, è autorizzata ad usare per dette esattorie, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, nonché alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(10051)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Modificazione della denominazione sociale della società « Experta S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1972, con il quale la Società « Experta S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 10 maggio 1976, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Istifid S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 18 giugno 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Experta S.p.a. » è modificata in « Istifid S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 11 ottobre 1972, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(10016)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1976.

Modificazione della denominazione sociale e trasferimento di sede della società « La Meridionale fiduciaria S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1974, con il quale la società « La Meridionale fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 11 aprile 1975 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fiport S.p.a. » ed ha trasferito la sede in Milano, nonché la successiva comunicazione-istanza del 30 giugno 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

La denominazione e la sede sociale della società « La Meridionale fiduciaria S.p.a. », sono modificati in « Fiport S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 7 agosto 1974 si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(10132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di struttura della materia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di struttura della materia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10062)

Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10063)

Vacanza della cattedra di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova è vacante la cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10060)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 21 luglio 1976, n. 26, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, un'area sita in località Torricola, contraddistinta nel catasto del comune di Roma, al foglio n. 979 particelle n. 13 *B*, della superficie di mq 3240, ai sensi dell'art. 829 del codice civile vigente.

(10065)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un poligono di tiro a segno in comune di Bovino

Con decreto ministeriale 27 luglio 1976, n. 669, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito nel comune di Bovino (Foggia), riportato nel catasto del predetto comune, alla partita n. 7188, foglio di mappa 43, particelle 116 e 149, per una superficie di a 30.82 e a 00.68.

(10020)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1976, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1977.

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.126 titoli di L. 50.000
» 1.678 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 895.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 151 titoli di L. 50.000
» 528 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 271.550.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 704 titoli di L. 50.000
» 546 titoli di » 500.000
» 314 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 622.200.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N 59 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 246 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 256.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 129 titoli di L. 50.000
» 110 titoli di » 500.000
» 153 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 214.450.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 64 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 500.000
» 77 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 151.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 19 titoli di L. 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 16 titoli di L. 500.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 29 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.500.000.

2) 5% SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione sedicesima:
Estrazione a sorte di:
N. 1.516 titoli di L. 5.000
» 345 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 11.892.500;

Emissione diciassettesima:
Estrazione a sorte di:
N. 1.157 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 14.462.500;

Emissione diciottesima:
Estrazione a sorte di:
N. 245 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 3.062.500;

Emissione diciannovesima:
Estrazione a sorte di:
N. 61 titoli di L. 5.000
» 2.093 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 26.467.500;

Emissione ventesima:
Estrazione a sorte di:
N. 1.003 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.075.000;

Emissione ventunesima:
Estrazione a sorte di:
N. 196 titoli di L. 12.500
» 1.470 titoli di » 25.000
» 198 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 49.100.000;

Emissione ventiduesima:
Estrazione a sorte di:
N. 463 titoli di L. 50.000;
per il complessivo valore nominale di L. 23.150.000;

Emissione ventitreesima:
Estrazione a sorte di:
N. 35 titoli di L. 5.000
» 10 titoli di » 12.500
» 286 titoli di » 25.000
» 742 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 44.550.000;

Emissione ventiquattresima:
Estrazione a sorte di:
N. 24 titoli di L. 12.500
» 120 titoli di » 25.000
» 1.857 titoli di » 50.000
» 1.377 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 784.650.000.

3) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
N. 1.496 titoli di L. 50.000
» 1.684 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 916.800.000;

Emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
N. 127 titoli di L. 50.000
» 143 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 77.850.000;

Emissione terza:
Estrazione a sorte di:
N. 110 titoli di L. 50.000
» 61 titoli di » 500.000
» 151 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.000.000;

Emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
N. 436 titoli di L. 50.000
» 238 titoli di » 500.000
» 279 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 419.800.000;

Emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
N. 216 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
» 16 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 207.800.000;

Emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
N. 18 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
» 66 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 368.400.000.

4) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:
Estrazione a sorte di:
N. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 232 titoli di » 500.000
» 638 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 797.500.000.

5) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
N. 296 titoli di L. 12.500
» 528 titoli di » 50.000
» 307 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 183.600.000;

Emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
N. 53 titoli di L. 12.500
» 219 titoli di » 50.000
» 256 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 139.612.500;

Emissione terza:
Estrazione a sorte di:
N. 105 titoli di L. 12.500
» 446 titoli di » 50.000
» 215 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 131.112.500;

Emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
N. 158 titoli di L. 12.500
» 650 titoli di » 50.000
» 441 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 254.975.000;

Emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
N. 72 titoli di L. 12.500
» 264 titoli di » 50.000
» 212 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 120.100.000;

Emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
N. 149 titoli di L. 12.500
» 1.021 titoli di » 50.000
» 593 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 349.412.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 63 titoli di L. 12.500
» 566 titoli di » 50.000
» 395 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 226.587.500;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

N. 395 titoli di L. 12.500
» 1.359 titoli di » 50.000
» 731 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 438.387.500;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

N. 106 titoli di L. 12.500
» 1.022 titoli di » 50.000
» 321 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 212.925.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

N. 477 titoli di L. 12.500
» 3.061 titoli di » 50.000
» 2.399 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.358.512.500;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 369 titoli di L. 12.500
» 2.850 titoli di » 50.000
» 2.438 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.366.112.500;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 55 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 162.750.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 94 titoli di L. 50.000
» 122 titoli di » 500.000
» 235 titoli di » 1.000.000
» 83 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 715.700.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 816 titoli di L. 50.000
» 631 titoli di » 500.000
» 609 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 970.300.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 6 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 411 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 131 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 216.550.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

N. 736 titoli di L. 50.000
» 468 titoli di » 500.000
» 370 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 655.800.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

N. 111 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 500.000
» 70 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 133.050.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

N. 281 titoli di L. 50.000
» 248 titoli di » 500.000
» 163 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 301.050.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

N. 204 titoli di L. 50.000
» 197 titoli di » 500.000
» 204 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 312.700.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

N. 278 titoli di L. 50.000
» 394 titoli di » 500.000
» 296 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 506.900.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

N. 295 titoli di L. 50.000
» 260 titoli di » 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 294.750.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

N. 182 titoli di L. 50.000
» 206 titoli di » 500.000
» 270 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 382.100.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

N. 264 titoli di L. 50.000
» 354 titoli di » 500.000
» 273 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 463.200.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

N. 38 titoli di L. 50.000
» 93 titoli di » 500.000
» 61 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 109.400.000.

6) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di N. 9 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.215.000.000.

7) 7 % Serie ordinaria ventennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 500.000
» 43 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 45.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 26 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 158 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 170.300.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 151 titoli di L. 50.000
» 105 titoli di » 500.000
» 99 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 159.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 224 titoli di L. 50.000
» 447 titoli di » 500.000
» 421 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 655.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 125 titoli di L. 50.000
» 97 titoli di » 500.000
» 161 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 215.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 148 titoli di L. 100.000
» 121 titoli di » 500.000
» 153 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 228.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 169 titoli di L. 100.000
» 324 titoli di » 500.000
» 525 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 703.900.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 91 titoli di L. 100.000
» 188 titoli di » 500.000
» 396 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 499.100.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 132 titoli di L. 100.000
» 290 titoli di » 500.000
» 801 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 959.200.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 49 titoli di L. 100.000
» 91 titoli di » 500.000
» 946 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 996.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 42 titoli di L. 100.000
» 131 titoli di » 500.000
» 1.622 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.691.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500 000
» 71 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.000.000.

10) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.500.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 426 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 439.700.000.

Totale generale L. 24.690.547.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(10139)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Malalbergo

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1976, n. 2208 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2794/2556 nella seduta del 4 agosto 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Malalbergo (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1976, n. 143.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10070)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Giovanni in Persiceto

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1976, n. 2210 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2795/2557 nella seduta del 4 agosto 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 12 luglio 1974, n. 151.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10071)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cotignola

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1976, n. 2343 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2804/2558 nella seduta del 4 agosto 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cotignola (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare 29 luglio 1974, n. 163-*bis* e 31 luglio 1974, n. 164.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10072)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gattatico

Con deliberazioni della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 127 e 3 giugno 1976, n 1757 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2483/2372 nella seduta del 28 luglio 1976) è stato approvato il piano regolatore generale adottato dal comune di Gattatico (Reggio Emilia) con deliberazione consiliare 14 settembre 1973, n. 112.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10073)

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con deliberazioni della giunta regionale 17 marzo 1976, n. 684 e 6 luglio 1976, n. 2111 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2786/2522 nella seduta del 4 agosto 1976) e stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale - 1ª fase - zone produttive, adottata dal comune di Modena con deliberazione consiliare 29 marzo 1974, n. 133.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10074)

Variante al piano regolatore generale del comune di Savignano sul Panaro

Con deliberazione della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 2107 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2782/2604 nella seduta del 4 agosto 1976) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Savignano sul Panaro (Modena) adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 107.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10075)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 2114 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2789/2586 nella seduta del 4 agosto 1976) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Forlì con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 263.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10076)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bagno di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 1910 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2711/2606 nella seduta del 5 agosto 1976) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore del comune di Bagno di Romagna (Forlì) relativa alla zona artigianale adottata dal consiglio comunale con deliberazione 31 gennaio 1975, n. 12.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10077)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castelmaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1755 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2481/2371 nella seduta del 28 luglio 1976) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Castelmaggiore (Bologna) con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 103.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10080)

Variante al piano regolatore generale del comune di Zola Predosa

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1756 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2482/2381 nella seduta del 28 luglio 1976) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Zola Predosa (Bologna) con deliberazione consiliare 24 maggio 1974, n. 137.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10079)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1976, n. 2342 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia Romagna, con atto prot. n. 2803/2587 nella seduta del 4 agosto 1976) sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì) adottate con deliberazioni del consiglio comunale 21 maggio 1975, numeri 199 e 200, 31 gennaio 1975, n. 17 e 17 settembre 1975, n. 383.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10081)

Approvazione del piano di zona del comune di Molinella

Con deliberazione della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 2108 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2783/2610 nella seduta del 5 agosto 1976) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Molinella (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1975, n. 62.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10082)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di tre società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Cooperativa edilizia Unione - Trieste (C.E.U.T.) a r.l. », in Trieste;

2) « Dip. Ufficio speciale genio civile viabilità statale - U.S.V.S., a r.l. », in Trieste;

3) « Madonna di Loreto - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Casarsa (Pordenone).

(10083)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Nisida

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezione per minori in custodia preventiva di Nisida;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezione per minori in custodia preventiva di Nisida.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 249

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezione per minori in custodia preventiva di Nisida, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 14 settembre 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9935)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova nella carriera di concetto, ruolo tecnico-artistico, per lo svolgimento di mansioni proprie di operatore presso il centro elettronico.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' bandito un pubblico concorso, per esami, ad un posto di perito in prova nella carriera di concetto, ruolo tecnico-artistico del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), per lo svolgimento di mansioni proprie di operatore presso il centro elettronico.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti per la partecipazione a pubblici concorsi dell'amministrazione dello Stato.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, via Vittoria Colonna n. 39, Roma, e redatte su carta da bollo da L. 700 secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano presentate in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere le domande.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione dal comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I., e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, secondo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prova e data degli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio in base al programma allegato al presente bando (allegato *A*).

La prova scritta e la prova pratica si terranno presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I., via Vittoria Colonna n. 39, Roma, nei giorni 29 e 30 novembre 1976, alle ore 8.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 23 agosto 1976

Il presidente: MEZZA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Concetti fondamentali sugli elaboratori elettronici con particolare riferimento ai sistemi Honeywell 61/58.

PROVA PRATICA

Esercitazione pratica sull'elaboratore concernente l'esecuzione delle principali funzioni dei sistemi operativi Honeywell 61/58.

PROVA ORALE

Concetti fondamentali sugli elaboratori elettronici.
Nozioni sui sistemi Honeywell 61/58.
Nozioni sul linguaggio G.SAL.

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente a . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di perito in prova nella carriera di concetto, per lo svolgimento di mansioni di operatore presso il centro elettronico, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 14 settembre 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale;

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . presso . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . .

Firma . . . . .

(9878)

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova nella carriera di concetto, ruolo tecnico-artistico per lo svolgimento di mansioni proprie di programmatore presso il centro elettronico.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' bandito un pubblico concorso, per esami, ad un posto di perito in prova nella carriera di concetto, ruolo tecnico-artistico del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), per lo svolgimento di mansioni proprie di programmatore presso il centro elettronico.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti per la partecipazione a pubblici concorsi dell'amministrazione dello Stato.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, via Vittoria Colonna n. 39, Roma, e redatte su carta da bollo da L. 700 secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano presentate in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere le domande.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione dal comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I., e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, secondo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prova e data degli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale in base al programma allegato al presente bando (allegato *A*).

La prova scritta si terrà presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I., via Vittoria Colonna n. 39, Roma, il giorno 6 dicembre 1976, alle ore 8.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 23 agosto 1976

Il presidente: MEZZA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Diagrammazione a blocchi di una procedura con relativa codificazione in G.SAL.

PROVA ORALE

Concetti fondamentali sugli elaboratori elettronici e sulla programmazione.
Nozioni sui sistemi Honeywell 61/58.
Linguaggio G.SAL.

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente a . . . via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di perito in prova nella carriera di concetto, per lo svolgimento di mansioni di programmatore presso il centro elettronico, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 14 settembre 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale;

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . .

Firma . . . . .

(9877)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(10118)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di farmacista direttore della farmacia esterna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista, direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(10116)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(10120)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(10117)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(10123)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in La Spezia.

(10122)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(10166)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(10144)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Bari:

due posti di assistente pediatra di cui uno addetto alla divisione di medicina prima e uno alla divisione di medicina seconda;

due posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Sede di Molfetta:

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(10165)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente geriatra

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(10141)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di primario dell'istituto di biochimica ed ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'istituto di biochimica ed ematologia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(10115)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(10121)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(10124)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di medicina;

un posto di aiuto di fisiokinesiterapia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(10169)

OSPEDALE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA «L. BÖHLER» DI MERANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(10125)

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bordighera (Imperia).

(10119)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. 38.

Interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ATTUAZIONE DEL PARAGRAFO 6.4 DEL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE

Art. 1.

In attuazione del paragrafo 6.4 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e al fine di consentire la piena ripresa dell'attività degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di detti organismi che siano gravati da passività, contributi a fondo perduto relativamente alle esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi per attrezzature e per oneri di gestione nonché per mutui e prestiti di esercizio, purché inerenti alla attività sociale.

La misura del contributo è pari a quella massima prevista dalla vigente legislazione regionale per la costruzione di nuovi impianti.

Le spese per oneri di gestione devono riferirsi agli ultimi quattro anni.

Art. 2.

Le esposizioni debitorie che residuano dopo la concessione dei benefici di cui al precedente articolo, nonché quelle afferenti a spese per provvista di capitali di esercizio, possono essere trasformate in mutui con ammortamento fino a quindici anni.

Su detti mutui l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso nel pagamento degli interessi.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie è uguale a quello previsto dalla legislazione statale per i mutui di miglioramento.

Art. 3.

Le esposizioni debitorie devono essere già costituite al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Sono tuttavia ammissibili ai benefici creditizi gli ulteriori oneri direttamente conseguenti alla esistenza delle esposizioni stesse.

Art. 4.

Alle operazioni di mutuo previste nel presente capo si applicano le norme della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Nel caso di impianti attualmente inutilizzati o utilizzati in misura inferiore a un terzo della capacità produttiva per cause imputabili alla gestione, o ceduti in uso a terzi, le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concesse soltanto a favore di cooperative o di consorzi di cooperative che intendano rilevare gli impianti medesimi e che diano affidamento in ordine al necessario sfruttamento dell'impianto per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Qualora le cooperative o i consorzi di cooperative, dopo aver rilevato gli impianti, venissero meno agli impegni presi, decadranno dalle provvidenze previste dalla presente legge e saranno obbligate alla loro restituzione.

Coloro che hanno amministrato la cooperativa cedente negli ultimi cinque anni non potranno far parte del consiglio di amministrazione della cooperativa o del consorzio subentrante per i quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, pena l'obbligo del rimborso dei benefici goduti.

Art. 6.

Le cooperative gravate da passività, per essere ammesse ai benefici del presente capo, saranno sottoposte, per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso, da parte dell'assessorato all'agricoltura, agli opportuni controlli sulla gestione aziendale

Art. 7.

Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze del presente capo devono essere inoltrate all'assessorato all'agricoltura e foreste e, in caso di richiesta del mutuo di assestamento, anche all'istituto di credito prescelto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cooperative devono produrre la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza delle esposizioni e delle relative spese.

L'assessore all'agricoltura e foreste è tenuto a presentare, alla commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di risanamento delle cooperative.

Art. 8.

Per la concessione delle provvidenze contributive l'assessorato all'agricoltura emette un apposito decreto col quale viene disposto il versamento diretto all'istituto creditore delle somme concesse.

Sulla concessione dei mutui, gli istituti di credito possono deliberare previa emissione, da parte dello stesso assessorato, di un nulla-osta contenente l'indicazione delle passività da trasformare.

Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto dell'assessore alla agricoltura, sulla base di apposito elenco di concessione e liquidazione compilato dall'istituto mutuante. Il concorso viene corrisposto in unica soluzione, mediante attualizzazione al tasso complessivo previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento.

Art. 9.

Le spese necessarie all'attuazione degli articoli del presente capo fanno carico al titolo di spesa P-1.06 del piano di intervento nelle zone interne, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Le somme stanziate sul paragrafo 6.4 dello stesso piano e non utilizzate dovranno essere destinate alla realizzazione degli altri interventi previsti nel paragrafo 6.

Capo II

SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1950, N. 74, ABROGATO CON LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1973, N. 40.

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle cooperative agricole beneficiarie dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, i seguenti abbuoni nella restituzione delle somme mutuate:

a) gli interessi moratori;

b) gli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello di cui all'art. 2, ultimo comma, della presente legge, a decorrere dall'inizio della operazione;

c) il capitale mutuato, per una somma pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l'investimento e l'eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.

Art. 11.

L'istituto gestore del fondo rimborsa le somme eventualmente versate dalle cooperative in eccedenza all'ammontare dell'abbuono.

Art. 12.

L'esposizione debitoria che residua dopo l'abbuono di cui all'art. 10 al netto dei rimborsi già effettuati dalla cooperativa, può essere trasformata in un mutuo con ammortamento fino a quindici anni, al tasso previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento.

L'ammortamento inizia a decorrere dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla stipulazione del contratto di mutuo, e la restituzione della somma mutuata avviene a rate costanti posticipate, annuali o semestrali, comprensive di capitale e interessi.

Art. 13.

A favore delle cooperative agricole di trasformazione, beneficiarie di mutui concessi dal credito industriale sardo o da altri istituti di credito, ai sensi delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, l'amministrazione regionale, a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, è autorizzata a concedere:

a) una somma pari agli interessi moratori maturati al 31 dicembre 1973;

b) una somma relativa agli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello di cui all'art. 2, ultimo comma, della presente legge, a decorrere dall'inizio della operazione;

c) una somma relativa al capitale mutuato, in misura pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l'investimento e l'eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.

Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui alla lettera *c*), le cooperative olearie sono equiparate a quelle lattiero-casearie.

Le cooperative che negli ultimi cinque anni non hanno svolto attività produttiva non potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla lettera *c*) del presente articolo.

Art. 14.

A favore delle cooperative agricole di trasformazione e a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a quindici anni, al tasso previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento, per la trasformazione delle esposizioni debitorie che residuano dopo la attuazione dei benefici previsti.

Art. 15.

Le somme spettanti in applicazione dell'art. 13 sono erogate direttamente all'istituto finanziatore, fino all'ammontare delle passività esistenti.

Art. 16.

Agli interventi previsti nel presente capo, si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 17.

Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze contemplate negli articoli 10, 12, 13 e 14 devono essere inoltrate all'assessorato all'agricoltura e foreste e agli istituti di credito di cui all'art. 13, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assessorato di cui sopra emette apposito nulla-osta nel quale vengono indicati gli importi dell'abbuono, dell'eventuale rimborso e della somma da trasformare in mutuo.

Art. 18.

Alle adunanze dell'organo deliberante dell'istituto gestore del fondo per le decisioni sulle richieste di finanziamento di cui agli articoli 12 e 14, partecipano, con voto deliberativo un funzionario dell'assessorato all'agricoltura e foreste e un funzionario dell'assessorato alle finanze.

Art. 19.

Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, saranno versate sul fondo di rotazione di cui all'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e, limitatamente alla somma di lire 300.000.000, sul fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40.

Il versamento avverrà, su richiesta dell'assessore all'agricoltura, dopo l'emissione dei nulla-osta di cui all'art. 17 e successivamente ogni sei mesi, man mano che perverranno al Credito industriale sardo i rientri o le estinzioni anticipate al netto dei compensi convenzionali ad esso dovuti.

Art. 20.

La gestione del fondo in questione, fino al completo raggiungimento degli scopi previsti nel presente capo, sarà regolata da una nuova convenzione che l'assessore all'agricoltura stipulerà col Credito industriale sardo.

Art. 21.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione dei fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, all'art 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, sono esercitate da apposito collegio di revisori nominati per ciascun fondo con decreto del presidente della giunta regionale. Ogni collegio di revisori è costituito da un magistrato della delegazione della Corte dei conti per la Sardegna, che lo presiede, da un funzionario dell'assessorato all'agricoltura, da un funzionario dell'assessorato alle finanze, membri designati dai rispettivi assessori.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

I bilanci consuntivi sono soggetti al controllo della Ragioneria regionale e della Corte dei conti.

Art. 22.

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1976 è istituito il cap. 31511 con la denominazione « Restituzione da parte del Credito industriale sardo delle disponibilità del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi » e con lo stanziamento di L. 650.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 gli stanziamenti dei capitoli 25107 e 26678 sono incrementati rispettivamente delle somme di L. 300.000.000 e di L. 350.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli 25107 e 26678 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 luglio 1976

SODDU

(10039)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. 39.

Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 27 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROGRAMMI TRIENNALI E MODALITA' D'ATTUAZIONE

Art. 1.

Approvazione dei programmi triennali

I programmi triennali di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono adottati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici di concerto con l'assessore al lavoro e pubblica istruzione ed approvati dal consiglio regionale.

I programmi di cui al precedente comma sono resi esecutivi con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Modalità d'attuazione degli interventi programmati

Con formale atto deliberativo da adottarsi entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione del competente programma triennale nel Bollettino ufficiale della Regione sarda, gli enti obbligati stabiliscono le modalità di attuazione degli interventi, precisando se all'attuazione medesima debba provvedersi direttamente o in regime di concessione.

Per i casi di appalto diretto nell'atto deliberativo deve farsi constare la convenienza della scelta effettuata.

Quando la scelta sia caduta sull'istituto della concessione, l'ente obbligato è tenuto a darne immediata comunicazione agli assessori regionali ai lavori pubblici ed agli enti locali, al fine di consentire, in applicazione di quanto previsto dal primo e secondo comma del successivo art. 3, la promozione delle intese e dei necessari collegamenti anche associativi, con gli altri enti territoriali interessati.

All'emanazione dei bandi di concessione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, gli enti obbligati singoli od associati provvedono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda dello schema tipo di bando di cui al terzo comma dello art. 3 della presente legge.

Capo II

CONCESSIONE

Art. 3.

Disciplina della concessione

Al fine di incentivare i processi di industrializzazione edilizia e di conseguire eventuali economie di scala, quando in uno stesso ambito comunale sia programmata la realizzazione di più opere di edilizia scolastica, anche se di competenza di enti obbligati diversi, alla loro realizzazione sarà preferibilmente provveduto con ricorso all'istituto della concessione, mediante emanazione di un unico bando ed affidamento ad uno stesso concessionario.

Analogamente potrà provvedersi per la realizzazione di raggruppamenti organici di opere ricadenti in comprensori di più comuni ovvero di comuni e province.

Per le opere di edilizia scolastica da realizzarsi in regime di concessione a norma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno predisposti, a cura dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, appositi schemi tipo di convenzione e di bando.

Detti schemi saranno approvati con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

L'affidamento in concessione delle opere sarà effettuato dall'ente obbligato previo confronto tecnico ed economico delle offerte, sentito il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici che dovrà pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati risultante dalla ricevuta di ritorno o, nel caso che gli elaborati siano stati consegnati direttamente, dalla data di ricezione apposta dall'ufficio.

Trascorso infruttuosamente tale termine, all'affidamento in concessione potrà provvedersi senza il parere del predetto organo regionale.

Con la deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 2, o con altro successivo atto deliberativo, possono essere delegati all'amministrazione regionale, assessorato ai lavori pubblici, gli adempimenti di competenza degli enti obbligati previsti dall'ultimo comma dello stesso art. 2 nonchè dal quinto o sesto comma del presente articolo.

Capo III

ACQUISIZIONE DELLE AREE

Art. 4.

Commissione consultiva per la scelta delle aree

In applicazione della combinata normativa del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la commissione consultiva prevista dal secondo comma del citato art. 10 è, per ciascun comune interessato, così composta:

1) dal sindaco che la presiede o da un suo delegato;

2) da un rappresentante dei genitori, componente un consiglio di circolo o d'istituto dello stesso comune, eletto dal consiglio comunale;

3) dall'ingegnere dirigente del competente ufficio periferico dell'assessorato regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

4) dal provveditore agli studi della provincia o da un suo delegato;

5) dal medico dirigente il competente ufficio periferico dell'assessorato regionale all'igiene e sanità o da un suo delegato;

6) dall'ufficiale sanitario del comune;

7) da un rappresentante della commissione comunale per il diritto allo studio, eletto dal consiglio comunale.

La commissione è convocata dal sindaco ed esprime il parere di cui al secondo comma del citato art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del competente programma triennale approvato ai sensi del precedente art. 1.

Art. 5.

Autorizzazione ad accedere alle aree

Il sindaco è delegato ad emettere le ordinanze di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nelle aree prescelte a norma dello art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Tali ordinanze sono emesse entro quindici giorni a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione relativa alla scelta dell'area da parte dell'autorità tutoria e sono immediatamente esecutive.

La notificazione delle ordinanze è fatta ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali, entro dieci giorni dalla loro emissione.

In caso di inattività, l'organo regionale competente si sostituisce nell'esercizio della funzione delegata di cui al primo comma, mediante l'invio di apposito commissario.

Capo IV

PROGETTAZIONE

Art. 6.

Affidamento dell'incarico e suo espletamento

Qualora alla progettazione delle opere inserite in programma non provvedano direttamente gli enti obbligati od i concessionari delle opere attraverso i rispettivi organi tecnici, l'inca-

rico di progettazione, o di redazione del piano di massima nel caso di appalto concorso, sarà affidato dagli stessi enti obbligati o dai concessionari a tecnici esterni alle rispettive amministrazioni, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del competente programma triennale approvato ai sensi del precedente art. 1, ovvero dalla data di assentimento in concessione dell'opera.

I progetti esecutivi dovranno essere redatti entro sei mesi dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di cui al precedente art. 5, sia nel caso che gli enti obbligati od i concessionari delle opere si avvalgano dei propri organi tecnici, sia nel caso che l'incarico della progettazione sia affidato ad estranei.

Il piano di massima per l'appalto concorso dovrà essere redatto entro quarantacinque giorni dalla notificazione della precitata ordinanza sindacale.

Art. 7.
Norme tecniche ed incentivazione dell'industrializzazione edilizia

Fino a quando non saranno emanate le nuove norme tecniche di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nella progettazione di opere di edilizia scolastica si applica la vigente normativa in materia di indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola, con particolare considerazione, ogni qualvolta sia possibile o conveniente, per sistemi e soluzioni di edilizia industrializzata.

Art. 8.
Approvazioni

I piani di massima per l'appalto concorso, i progetti di massima ed esecutivi delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi triennali approvati ai sensi del precedente art. 1, sono approvati dai comuni o dalle amministrazioni provinciali interessati, secondo i limiti di valore precisati dall'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

I progetti di massima ed esecutivi eccedenti detti limiti di valore sono invece approvati:

dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da funzionari da lui delegati dell'assessorato o dei suoi uffici periferici, se l'importo è contenuto entro L. 100.000.000;

dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, se di importo superiore.

L'esame degli elaborati tecnici da parte degli organi preposti all'approvazione dovrà avvenire entro il mese solare successivo a quello del ricevimento degli stessi.

Capo V

AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Art. 9.
Invito alla gara d'appalto

Agli appalti delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi triennali approvati ai sensi del precedente art. 1 possono essere invitate imprese iscritte sia all'albo nazionale dei costruttori sia all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

Le gare d'appalto saranno indette entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto o del piano di massima per l'appalto concorso, nel caso di area di proprietà dell'ente obbligato, e dalla data della disponibilità dei suoli nel caso di area da sottoporre a procedure espropriative.

Alla pubblicizzazione degli appalti a norma delle vigenti disposizioni, gli enti obbligati od i concessionari delle opere possono provvedere anche prima dell'approvazione del progetto.

Art. 10.
Commissione per l'appalto concorso

La commissione giudicatrice dell'appalto concorso eventualmente indetto per la progettazione ed aggiudicazione delle opere è nominata dall'ente obbligato ed è così costituita:

1) dal rappresentante dell'ente obbligato che la presiede o da un suo delegato;

2) dall'ingegnere dirigente del competente ufficio periferico dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, o da un suo delegato;

3) dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente obbligato o dal tecnico redattore del piano di massima.

La funzione di segretario è svolta dal segretario o da un funzionario amministrativo dell'ente obbligato.

Art. 11.
Appalto dei lavori

Senza pregiudizio per quanto altro possa essere anche diversamente disposto, in applicazione dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, dalle convenzioni relative alla disciplina della concessione delle opere, per l'affidamento dei lavori di edilizia scolastica l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento.

L'aumento dovrà essere contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.

L'assessorato regionale ai lavori pubblici emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria accantonata ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, per fare fronte all'aumento d'asta possono essere utilizzate le somme a disposizione contemplate in progetto per imprevisti ed eventuale revisione dei prezzi contrattuali.

Nel caso di aggiudicazione delle opere con offerte in aumento, all'aggiudicazione medesima verrà provveduto con riserva ed il relativo contratto d'appalto sottostarà alla condizione sospensiva dell'occorrente finanziamento suppletivo.

Art. 12.
Stipulazione dei contratti relativi agli appalti indetti dagli enti obbligati

La stipulazione del contratto avverrà contestualmente alla aggiudicazione, su schema antecedente predisposto a cura dell'ente obbligato. Il contratto così stipulato verrà immediatamente inserito nel repertorio a cura dell'ufficiale rogante.

A tal fine l'invito alla gara d'appalto conterrà la clausola che la cauzione prestata dalle imprese partecipanti sarà a titolo definitivo.

Gli enti obbligati ed i concessionari delle opere sono tenuti a comunicare all'assessorato regionale ai lavori pubblici, a mezzo raccomandata ed entro cinque giorni dalla data di affidamento dei lavori, gli esatti risultati dell'affidamento medesimo.

Art. 13.
Anticipazioni alle imprese appaltatrici

Per gli appalti effettuati nel corso degli esercizi 1976 e 1977 gli enti obbligati sono tenuti a concedere alle imprese appaltatrici che ne facciano richiesta, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, una anticipazione pari al venticinque per cento del prezzo contrattuale.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'impresa contraente di una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione maggiorata del cinque per cento:

1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'art. 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dallo art 54, comma terzo, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli;

3) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Con le stesse modalità e garanzie, a decorrere dall'esercizio 1977, a richiesta dell'impresa contraente è concessa una ulteriore

anticipazione fino ad un massimo del venticinque per cento del prezzo contrattuale, a condizione che i lavori eseguiti abbiano raggiunto almeno il trenta per cento di detto prezzo.

Per il recupero e l'eventuale revoca delle anticipazioni si applica il disposto degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per il tesoro del 25 novembre 1972.

Le agevolazioni del presente articolo trovano applicazione limitatamente all'attuazione del primo programma triennale 1975-77.

Capo VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 14.

Consegna ed inizio dei lavori

I termini per la consegna dei lavori, previsti dall'art. 10 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, sono ridotti a giorni venti.

Nel capitolato speciale d'appalto dev'essere prevista specifica penale per il ritardato inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna.

Art. 15.

Collaudo dei lavori

Il collaudatore dei lavori di edilizia scolastica eseguiti in base alle norme previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, e delle relative forniture è nominato dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

Il formale atto di collaudo per le opere di importo non superiore a L. 50.000.000 può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione quando il direttore dei lavori sia ingegnere o architetto.

All'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo provvedono gli enti obbligati, i quali devono trasmettere copia del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, all'assessorato regionale ai lavori pubblici, unitamente a copia della deliberazione d'approvazione dei medesimi, entro dieci giorni dalla data in cui questa è divenuta esecutiva.

Capo VII

SURROGATORIE REGIONALI

Art. 16.

In caso di inadempienza degli enti obbligati, l'amministrazione regionale provvederà, previa diffida, a sostituirli.

Capo VIII

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Mutui per la realizzazione anticipata del primo programma triennale

Al fine di anticipare la realizzazione del primo programma triennale 1975-77, approvato in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, ai sensi del precedente art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre con istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore ad anni due, al tasso indicato dalla convenzione di tesoreria allegata alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, d'importo non eccedente i trentacinque centesimi dell'ammontare complessivo di spesa del programma medesimo.

All'ammortamento di detti mutui verrà fatto fronte, per la parte in capitale, con i fondi statali assegnati alla Regione sarda per l'attuazione del citato programma triennale 1975-77, mediante utilizzo di un terzo dell'annualità, iscritta in entrata nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1977 e per il saldo dei mutui a carico dell'annualità iscritta in quello del successivo esercizio 1978.

Alle operazioni di mutuo autorizzate col presente articolo sono applicabili le facilitazioni di cui agli articoli 19 e 20 della convenzione di tesoreria allegata alla legge 7 luglio 1975, n. 27.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri connessi alla contrazione dei mutui di cui sopra.

Art. 18.

Accreditamenti su conto corrente bancario
Pagamenti ai creditori - Rendiconti degli enti obbligati

Alle spese per l'esecuzione delle opere programmate si provvede mediante versamento delle somme su un unico conto corrente bancario per ciascun distinto programma triennale, da intestarsi alla regione autonoma della Sardegna e sul quale i legali rappresentanti degli enti obbligati hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti sino alla concorrenza massima degli importi di spesa programmati per le singole opere di rispettivo interesse, per un ammontare comunque non superiore a quello di aggiudicazione ovvero di assentimento in concessione delle opere, con le eventuali maggiorazioni conseguenti all'applicazione del sesto comma dello art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell'ente obbligato.

L'apertura del conto corrente bancario per l'attuazione del primo programma triennale 1975-77 viene ordinata con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici presso l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale. Con lo stesso decreto viene altresì provveduto all'impegno pluriennale di spesa dell'intero ammontare di programma.

I versamenti su detto conto dell'annualità di cui al successivo art. 19, al netto delle quote necessarie per l'ammortamento degli eventuali mutui di cui al secondo comma dello art. 17, nonchè del ricavo dei mutui stessi sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell'assessore regionale ai lavori pubblici, entro trenta giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei competenti bilanci regionali e da quella di acquisizione degli eventuali fondi mutuati.

I pagamenti a carico del conto non potranno globalmente eccedere le disponibilità del conto stesso.

Gli enti obbligati sono tenuti a rendere all'assessorato regionale ai lavori pubblici, alle date del cinque marzo, cinque giugno, cinque settembre, cinque dicembre di ciascun anno, il rendiconto riepilogativo dei pagamenti disposti nei tre mesi solari immediatamente precedenti tali date a carico del competente conto corrente, con esatta indicazione, su moduli appositamente predisposti dall'amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento e corredo, per ciascun assegno emesso, di copia della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati.

L'importo degli interessi attivi maturati ogni anno sul conto corrente bancario di cui al presente articolo è versato nelle entrate del bilancio della Regione per l'anno successivo e portato in aumento agli stanziamenti del competente capitolo di spesa dell'esercizio stesso per le utilizzazioni previste dal sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Per le medesime finalità di cui a detto comma potranno essere altresì utilizzate eventuali economie rispetto alle previsioni di spesa programmate per ciascuna singola opera.

Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione del conto corrente bancario di cui al presente articolo.

Art. 19.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1976 è istituito il cap. 21168 con la denominazione: « Quota assegnata alla Regione dal Ministero dei lavori pubblici della spesa autorizzata per l'attuazione di due programmi triennali di edilizia scolastica (legge 5 agosto 1975, n. 412) » e con lo stanziamento di L. 7.508.960.000.

In conto dei capitoli dei bilanci per gli anni successivi, corrispondenti al succitato, saranno accertate le ulteriori annualità del contributo statale pari a L. 8.373.061.000 nel 1977 ed a L. 10 884.979.000 nel 1978, nonchè le annualità relative alla realizzazione del secondo programma.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 16166: spese per il pagamento dei diritti di commissione per l'integrale e puntuale pagamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

cap. 16167: quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412;

cap. 23506: sovvenzioni agli enti obbligati, comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione dei due programmi di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, con lo stanziamento di L. 7.508.960.000;

cap. 38114: quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nei capitoli dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti al cap. 23506 saranno stanziate L. 8.373.061.000 nel 1977, lire 10.884.979.000 nel 1978 e le ulteriori annualità che saranno assegnate per la realizzazione del secondo programma.

E' stornata dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 la somma di lire 25.000.000 a favore del cap. 16166 e di L. 235.000.000 a favore del cap. 16167.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1976 e valutate in L. 925.000.000 per il 1977 e in L. 555.000.000 per il 1978 si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa su proposta dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore ai lavori pubblici, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dal cap. 23506 al cap. 38114 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi, delle somme occorrenti per il pagamento delle quote di capitale dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio per l'anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La riserva di L. 900.000.000 prevista nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1976 per il finanziamento del disegno di legge concernente « l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale regionale » è ridotta di lire 260.000.000.

Art. 20.
Norma transitoria

Il primo programma triennale 1975-77 è approvato dalla competente commissione del consiglio regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 21.
Norma finale

Relativamente ai pagamenti ai creditori, all'approvazione dei verbali di nuovi prezzi e delle perizie suppletive e di variante nonchè all'operato dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica, trovano applicazione in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

I progetti di opere di edilizia scolastica già approvati in linea tecnica per effetto di precedenti norme non devono essere sottoposti ad ulteriori approvazioni.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 luglio 1976

SODDU

(10040)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762440)